CAMERA DEI DEPUTATI N. 4361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CUTTITTA

Presentata il 13 dicembre 1962

Modifica all'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra le cause del « generale ed acuto malcontento » diffuso fra gli ufficiali del servizio permanente, malcontento sottolineato anche dal Ministro della difesa onorevole Andreotti nella sua relazione al disegno di legge sulle nuove misure della indennità militare (stampato n. 4039), vi è quella riguardante i loro più bassi limiti di età rispetto ai funzionari civili delle varie Amministrazioni dello Stato.

Gli ufficiali, difatti, salvo una esigua e fortunata minoranza, cessano dal servizio permanente col grado massimo di tenente colonnello, e cioè all'età di 56 anni, il che vuol dire nove o dieci anni prima dei « civili ». Essi pertanto, dati il minor sviluppo di carriera e la minore permanenza in servizio, fruiscono ai fini del trattamento di quiescenza di un minor numero di « quote » e di « scatti » biennali.

Ma tale ingiusta sperequazione è aggravata, e oserei aggiungere esasperata, dalla applicazione integrale dell'articolo 20, comma 3°, della legge 10 aprile 1954, n. 113.

E invero, in base al contenuto del comma predetto, l'ufficiale in servizio permanente, dichiarato non idoneo all'avanzamento, viene collocato a disposizione e trattenuto in servizio *fino a un massimo di quattro anni* dalla data di collocamento in tale posizione, ossia, salvo eccezioni, *prima* del raggiungimento del limite di età del proprio grado per il quale – si noti bene – è pienamente idoneo.

Per esemplificare citerò il caso di un tenente colonnello di amministrazione il quale, valutato e dichiarato non idoneo all'avanzamento all'età di 46 anni, cessa dal servizio e viene collocato in pensione a soli 50 anni, mentre i limiti di età fissati dalla recente legge 18 ottobre 1962, n. 1499 per i tenenti colonnelli di amministrazione del Ruolo normale, gli consentirebbero di rimanere in servizio fino all'età di 59 anni. Egli, quindi, viene collocato in quiescenza, con tutti gli svantaggi di natura economica e morale che ne derivano, ben nove anni prima del limite di età.

Devo aggiungere che tale suo anticipato collocamento in quiescenza apporta un onere all'Erario perché il « vuoto » da lui lasciato viene colmato da altro ufficiale del servizio permanente, pari grado, a stipendio intero.

Consegue da ciò che il trattenimento in servizio dell'ufficiale a disposizione fino al limite di età previsto per il suo grado, si risolve in un risparmio di spesa.

Ciò premesso, allo scopo di eliminare la incongruenza sopra indicata, e le ripercussioni negative che ne derivano, ai danni di una benemerita categoria di fedeli servitori dello Stato, sottopongo alla vostra benevole approvazione la proposta di legge seguente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART.1.

I commi 3° e 4° dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dal seguente:

« L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo allo avanzamento ».

ART.2.

La legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1962.